

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
art. 23, 10° co. L. 24/11/81 n. 689



86860/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI ROMA  
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace D.ssa Carla Rufini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1077920 di R.G. del contenzioso dell'anno 2010

TRA

OPPONENTE, [REDACTED]

elettivamente domiciliato in Roma, [REDACTED]  
presso lo studio del proprio difensore e procuratore Avv. LAILA  
PERCIBALLI, come da procura in atti

E

OPPOSTO Costituito, [REDACTED] in persona del Sindaco p.t.  
domiciliato, in Roma, presso la [REDACTED],  
[REDACTED], rappresentato e difeso dal funzionario  
delegato, come in atti.

OPPOSTO Contumace, [REDACTED] in qualità del legale  
rappresentante p.t.

OGGETTO: Ricorso ex artt. 22 e 23 L.689/81, avanzato avverso Cartella di  
Pagamento n. 09720080262444488000, di € 459,86, emessa su iscrizione  
a ruolo del [REDACTED] per l'esazione di sanzioni amministrative  
comminate per violazione del Codice della Strada nei Verbali n.  
33050407478 del 21.04.2005 e n. 33050408063 del 18.04.2005.

CONCLUSIONI: come da atti di causa.

Sentenza contestuale, redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 132  
del c.p.c., così come novellato dalla L. 69/2009.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione risulta inammissibile.

Preliminarmente, va osservato, che la Suprema Corte (Cassazione S.U. Sent.190/1992) ha ritenuto ammissibile l'opposizione avverso le cartelle esattoriali o atti successivi per la riscossione di sanzioni amministrative solo in caso di assenza di preventiva emissione e notifica del provvedimento affittivo, sul presupposto che è solo dalla notifica della cartella che l'interessato è posto in grado di esercitare il suo diritto di difesa. Il destinatario di una rituale notificazione del verbale di accertamento di una infrazione al C.d.S. o di un'ordinanza ingiunzione che abbia lasciato inutilmente decorrere il termine di legge per l'opposizione non può dedurre in sede di opposizione alla cartella vizi propri del verbale o dell'ordinanza ingiunzione poichè questi vizi andavano tempestivamente opposti avverso tali provvedimenti (per tutte Cass. Civ. Sent.1241/2000). Nel caso di specie, dalle risultanze probatorie acquisite agli atti di causa emerge la regolarità delle notifiche dei verbali presupposti dalla cartella esattoriale impugnata, uno consegnato personalmente al destinatario e l'altro consegnato in quanto l'opponente non ha curato il ritiro della raccomandata, perfezionata la notifica ai sensi e per gli effetti dell' art. 149 c.p.c e art. 8 L. 890/82, per cui la cartella di pagamento opposta non costituendo il primo atto di contestazione dell'infrazione non può essere oggetto di autonoma opposizione.

La regolarità della notifica dei predetti verbali rende l'opposizione avverso la Cartella di pagamento oggetto del presente giudizio inammissibile. Solo contro gli atti affittivi presupposti andava proposta l'opposizione nei termini di legge, perentori, oramai da tempo decorsi.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:  
dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso la Cartella di



pagamento n. 097 2008 02624444 88.


Spese compensate.

Roma, 12.12.2012.

Il Giudice di Pace

(D.ssa Carla Rufini)



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
 Roma, il 12/12/12  
**IL CANCELLIERE**  
**CANCELLIERE DE**  
Claudio Cassini

